



COMUNE DI GIARDINELLO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI EL
CONSIGLIO COMUNALE N.13 DEL 28/04/2016

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto	Pag.4
Art. 2 – Sorveglianza igienica.....	Pag.4
Art. 3 – Costruzione della rete idrica	Pag.4
Art. 4 – Proprietà delle tubazioni	Pag.4
Art. 5 – Competenze	Pag.4
Art. 6 – Interruzione del servizio di erogazione.....	Pag.4
Art. 7 – Priorità nella concessione delle utenze.....	Pag.5
Art. 8 – Danni alle condotte e tubazioni in genere.....	Pag.5
Art. 9 – Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di Distribuzione	Pag.5
Art. 10 – Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza	Pag.5
Art. 11 – Distribuzione dell'acqua	Pag.5

TITOLO II - FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 12 – Definizione di impianti per uso pubblico.....	Pag.5
Art. 13 – Uso delle fontanelle	Pag.5
Art. 14 – Vasche e cisterne pubbliche	Pag.6
Art. 15 – Prese d'acqua per scopi particolari	Pag.6

TITOLO III - FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 16 – Forniture su strade canalizzate	Pag.6
Art. 17 – Soggetti ammessi alla fornitura	Pag.6
Art. 18 – Domanda di fornitura	Pag.6
Art. 19 – Durata dei contratti, modalità per il recesso, cambiamenti di utenza, fallimento dell'utente	Pag.7
Art. 20 – Oneri di allacciamento	Pag.7
Art. 21 – Tipo e calibro del contatore	Pag.7
Art. 22 – Posizione dei contatori	Pag.7
Art. 23 – Contatori in fabbricati con più utenze	Pag.8
Art. 24 – Custodia dei contatori	Pag.8
Art. 25 – Nolo contatore	Pag.8
Art. 26 – Verifica dei contatori a richiesta dell'utente	Pag.8
Art. 27 – Difettosa o mancata misurazione dei consumi	Pag.8
Art. 28 – Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto	Pag.8
Art. 29 – Modalità di somministrazione.....	Pag.9
Art. 30 – Accertamento dei consumi	Pag.9
Art. 31 – Uso bocche d'incendio	Pag.9
Art. 32 – Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi	Pag.9
Art. 33 – Distacco di alloggi allacciati ad unica presa	Pag.9
Art. 34 – Ampliamento della concessione.....	Pag.9

Art. 35 – Condotture private all’interno delle proprietà	Pag.10
Art. 36 – Collegamenti di impianti ed apparecchi	Pag.10
Art. 37 – Impianti di sopraelevazione all’interno degli edifici	Pag.10
Art. 38 - Serbatoi	Pag.10

TITOLO IV – NORME PER L’ADDEBITO DEI CONSUMI

Art. 39 – Accertamento dei consumi – Eccedenze – Modi di pagamento.....	Pag.11
Art. 40 – Tariffa.....	Pag.11
Art. 41 – Scadenze di versamento	Pag.11
Art. 42 – Atti dipendenti dal mancato pagamento e sospensione del Servizio	Pag.12
Art. 43 – Perdite – Danni – Responsabilità	Pag.12
Art. 44 – Disposizioni varie	Pag.12

APPENDICE

Allegato “A” ELENCO DOCUMENTAZIONE PER NUOVE FORNITURE.....	Pag.13
---	--------

Allegato “B” FASCE DI CONSUMO.....	Pag.14
------------------------------------	--------

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il servizio idrico integrato.

Il presente regolamento si applica nel territorio del Comune di Giardinello. Esso regola le modalità di distribuzione dell'acqua e i rapporti fra l'Amministrazione Comunale ed utenti.

Il servizio della distribuzione dell'acqua è assunto in privativa dall'Amministrazione Comunale, con gestione in economia.

ART. 2 – SORVEGLIANZA IGIENICA

Il Comune, eserciterà assidua vigilanza sulle condizioni igieniche dell'acqua potabile somministrata ed effettuerà anche, di concerto con la competente AUSL, in tutto il percorso della rete di distribuzione, secondo le esigenze, analisi di controllo (chimico-batterologico) a mezzo di laboratori propri e/o legalmente autorizzati e comunque secondo quanto previsto dal D. Lgs 31/2001 e s.m.i..

ART. 3 – COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo pubblico privato. Eventuali diramazioni su strade vicinali o su strade e fondi privati potranno essere costruite a richiesta a spese del richiedente e purchè i proprietari delle strade e dei fondi riconoscano la proprietà del Comune sull'intera diramazione fino all'apparecchio di misura, consentendo contemporaneamente l'imposizione della relativa servitù e riservando al Comune il diritto di far ispezionare n qualunque momento le tubazioni, nonché di allacciare a tali diramazioni, tubi per altre derivazioni.

ART. 4 - PROPRIETÀ DELLE TUBAZIONI

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà comunale.

ART. 5 - COMPETENZE

La parte tecnica del servizio (manutenzione, lettura contatori, allacci, etc.) è affidata al Settore Tecnico, il quale si avvarrà del proprio personale tecnico, operaio, ausiliario ed amministrativo, di ruolo o distaccato e solo in via eccezionale, di personale straordinario, che avrà sempre libero accesso, per tutte le ispezioni, verifiche e controlli che si ritenessero necessari, nei locali e nei terreni in cui si trovano le condotte, anche interne, d'acqua potabile ed i contatori installati.

La parte contabile del servizio (fatture , tariffe, etc) è affidata al Settore Finanziario .

ART. 6 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE

Nessuna responsabilità può essere imputata al Comune per qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

L'amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

ART. 7 – PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE

Ai fini delle nuove concessioni, le utenze si distinguono in: utenze domestiche ed utenze generiche. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

ART. 8- DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il Settore Tecnico dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o per colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 10% per le spese generali.

ART. 9 - DIVIETO DI QUALSIASI OPERAZIONE SULLA RETE E SULLE VALVOLE DI DISTRIBUZIONE

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del Comune, di ingerirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere la valvola stradale del tubo di diramazione destinato alla casa.

ART. 10 - CHIUSURA TEMPORANEA E RIAPERTURA DELL'UTENZA

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta al Comune. Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura. Sono a suo carico le spese e i diritti relativi.

Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del solo noleggior contatore, ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

ART. 11 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La distribuzione dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale può avere luogo:

Per mezzo delle fontane pubbliche;

Mediante concessione di utenze private.

TITOLO II - FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART. 12 - DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per uso pubblico:

Tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;

Le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;

Gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;

Gli impianti per pubblici lavatoi;

Gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;

Le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

ART. 13 - USO DELLE FONTANELLE

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.

E' rigorosamente vietato prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua.

ART. 14 - VASCHE E CISTERNE PUBBLICHE

E' vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.

E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda sino ad euro 516,00 – salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

ART. 15 - PRESE D'ACQUA PER SCOPI PARTICOLARI

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

Bocche antincendio;

Bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione ai sensi della vigente normativa in materia e del presente Regolamento.

TITOLO III - FORNITURE AD USO PRIVATO

ART. 16 - FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico o per altri usi. In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

Per gli edifici prospicienti strade e piazze non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia dell'Ufficio Tecnico e, per ciascuna potenziale nuova utenza, sarà commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.).

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

ART. 17 - SOGGETTI AMMESSI ALLA FORNITURA

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili.

In via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione e la garanzia del proprietario, unitamente al contratto di locazione. Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nullaosta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

ART. 18 – DOMANDA DI FORNITURA

Per ottenere il contratto di fornitura dell'acqua, gli interessati dovranno produrre apposita istanza, su moduli predisposti dal Comune.

L'istanza, unica per ogni fabbricato, dovrà essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore ovvero secondo le modalità di cui al precedente articolo 17.

Il richiedente dovrà produrre la documentazione di cui all'allegato "A" e dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di allaccio da fissarsi da parte dell'Amministrazione Comunale unitamente all'approvazione delle tariffe.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente si provveda al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dell'abitato.

ART. 19 – DURATA DEI CONTRATTI – MODALITA' PER IL RECESSO – CAMBIAMENTI DI UTENZA – FALLIMENTO DELL'UTENTE

Il contratto di fornitura idrica deve avere una durata minima di anni uno, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'immobile sarà ceduto.

Le annualità successive a quella di stipulazione del contratto coincidono con l'anno solare (01/01-31/12).

La disdetta del contratto può essere fatta in qualsiasi periodo dell'anno con richiesta presentata presso gli uffici competenti del comune.

Il recesso potrà avvenire solo dopo che il Comune, ove necessario, provvederà al conteggio delle morosità ed alle riscossioni di canoni, diritti e consumi anche precedenti.

E' consentita la variazione dell'intestazione della concessione idrica:

Tra componenti del nucleo familiare, risultante dai registri anagrafici del Comune e comunque nei casi che giustificano l'aggiornamento a ruolo.

Agli eredi od aventi causa nel caso di decesso del titolare dell'utenza.

Ai nuovi proprietari in caso di acquisizione della titolarità dell'immobile per donazione etc..

Per ottenere il cambio dell'intestazione della concessione, l'interessato dovrà presentare domanda su apposito stampato, con espressa dichiarazione d'accollo d'ogni addebito a carico del precedente utente.

Resta l'obbligo per il richiedente di comunicare ogni variazione di domicilio o mediante raccomandata o recandosi presso gli sportelli comunali competenti.

In caso di fallimento dell'utente il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga comunque a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi a risolvere il medesimo. Dovrà inoltre previamente corrispondere integralmente al Comune quanto dovuto dall'utente fallito. Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore, ai sensi del 3° comma dell'art. 72 del R.D. n. 267 del 16/03/1942.

ART. 20 - ONERI DI ALLACCIAMENTO A CARICO DEGLI UTENTI

Tutte le spese per la posa in opera e manutenzione della tubazione all'interno della proprietà privata dopo il contatore, per la costruzione del pozzetto per il collocamento del contatore e del pozzetto per collocamento bocca d'incendio rimarranno a completo carico dell'utente, e saranno eseguite secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta dall'Amministrazione Comunale. Dopo il contatore dovrà in ogni caso sistemarsi il più vicino possibile al contatore stesso, una valvola di arresto per interruzione della distribuzione all'interno del fabbricato. Sono a carico dell'utente tutte le spese per la manutenzione della condotta da tale valvola in poi e di ogni guasto della relativa condotta.

ART. 21 - TIPO E CALIBRO DEL CONTATORE

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'ufficio in relazione all'utenza.

I contatori sono di proprietà del Comune; gli utenti ne sono i consegnatari, sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

Nel caso di sostituzione del contatore per danneggiamento e malfunzionamento, le relative spese saranno a carico dell'utente.

ART. 22 - POSIZIONE DEI CONTATORI

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con l'Ufficio Competente.

A valle del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, l'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto.

L'utente si obbliga a consentire l'accesso agli incaricati del Comune per tutte le occorrenze di lettura e di manutenzione nelle ore diurne di tutti i giorni feriali, senza necessità di chiedere alcuna autorizzazione; nella fattispecie, nel caso di ricezione di avviso di mancata lettura a causa di sua assenza od altro, si obbliga a far direttamente pervenire al Comune la lettura completa del contatore entro 7 giorni.

Le utenze preesistenti che invece hanno i contatori posizionati sui muri esterni della proprietà privata e/o su spazi privati comunque non di singola pertinenza (androni, vani autoclavi, etc..), ma comunque non accessibili alla lettura per vari motivi, sono obbligate a rendere accessibile il contatore senza costringere l'incaricato del Comune a tornare più volte, pena la sospensione temporanea dell'erogazione e l'obbligo dello spostamento del contatore in luogo accessibile all'operatore. La riattivazione dell'erogazione avverrà immediatamente dopo la lettura.

ART. 23 - CONTATORI IN FABBRICATI CON PIÙ UTENZE

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in unico riquadro.

ART. 24 - CUSTODIA DEI CONTATORI

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, il chiusino del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

L'utente è sempre responsabile di ogni e qualunque manomissione dei contatori, che potesse essere accertato, dal personale incaricato del controllo, e della manomissione di piombi, messi dall'Amministrazione Comunale, anche se imputabile a terzi.

ART. 25 - NOLO CONTATORE

Le quote annuali di nolo e manutenzione dei contatori sono fissate dall'Amministrazione Comunale unitamente all'approvazione delle tariffe.

Nel caso di sospensione di utenza il proprietario che intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore sigillato e al pagamento del canone di cui sopra.

ART. 26 - VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G:U:n.216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica.

ART. 27 - DIFETTOSA O MANCATA MISURAZIONE DEI CONSUMI

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime 3 letture regolari effettuate.

ART. 28 - RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI – DIVIETO

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione dell'Ufficio Tecnico-

Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

ART. 29 - MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore, secondo le tariffe dell'allegata tabella al presente regolamento.

ART. 30 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi normalmente una volta all'anno.

L'utente è tenuto al pagamento sulla base del reale consumo dell'acqua accertato mediante la lettura di cui sopra, fatto salvo, in ogni caso, il pagamento del nolo contatore.

ART. 31 - USO BOCHE D'INCENDIO

Il Comune potrà concedere speciali derivazioni per bocche da incendio con comando manuale o automatico, previa presentazione da parte dell'utente di relativa domanda corredata dello schema di installazione delle bocche stesse a firma di un tecnico abilitato, nonché dietro le eventuali prescrizioni e pareri del competente Comando dei VV.F..

Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione al comune entro 7 giorni.

Il Comune comunque non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

ART. 32 - ALLACCIAMENTO DI EDIFICI COMPRENDENTI PIÙ ALLOGGI

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.

Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati sul piano di accesso di ogni alloggio.

I consumi parziali di contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale.

L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'Amministrazione condominiale.

ART. 33 - DISTACCO DI ALLOGGI ALLACCIATI AD UNICA PRESA

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere, separatamente, apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

ART. 34 - AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve darne comunicazione al Comune.

ART. 35 - CONDUTTURE PRIVATE ALL'INTERNO DELLE PROPRIETÀ

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dalle condotte fognarie ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

ART. 36 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque miste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 37 - IMPIANTI DI SOPRAELEVAZIONE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

Quando l'altezza piezometrica alla presa dell'impianto non sia sufficiente per un normale rifornimento di tutti i piani di uno stesso stabile, esclusivamente per le utenze domestiche quali abitazioni e/o ufficio, è ammesso l'uso di un unico impianto di sollevamento che dovrà essere installato ad esclusiva cura e spese dell'utente, sempre e comunque a valle di un unico contatore generale.

Gli impianti di sollevamento ammessi sono esclusivamente quelli con autoclave e dovranno sottostare alle seguenti condizioni:

l'acqua erogata dalle condotte comunali dovrà essere immessa esclusivamente nel serbatoio di raccolta al servizio dell'autoclave e sempre al di sopra del pelo libero, in quanto non dovrà esistere nessun allaccio diretto tra la rete comunale e la rete interna dell'edificio in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

ART. 38- SERBATOI

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di tappo di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

TITOLO IV – NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI

ART. 39 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI – ECCEDENZE – MODI DI PAGAMENTO

Le letture dei contatori saranno effettuate almeno una volta l'anno; il Comune si riserva il diritto di effettuare letture intermedie.

Se dopo due annualità i letturisti non potessero rilevare la lettura per assenza dell'utente o dei suoi familiari, il Comune avrà diritto di addebitare un consumo presunto con le modalità appresso specificate; inoltre può disporre, previa notifica, la chiusura dell'utenza. La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il Servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

La fatturazione è annuale anche sulla base di consumi presunti. I consumi presunti saranno determinati sulla base dei consumi dei due anni precedenti a quello in corso, effettuandone la media. L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore nel rispetto dei singoli contratti di somministrazione. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerata unità di misura il metro cubo.

La definizione del debito sulla base dei consumi effettivi avverrà, di norma, entro novembre dello stesso anno a cui si riferisce la fornitura, con l'emissione di regolare fattura.

Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall'utente entro la scadenza e con le modalità indicate nelle fatture che saranno periodicamente notificate a mano o a mezzo raccomandata a/r al domicilio stesso.

Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi effettuati e determinati in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'utente per imposte, tasse, noli degli apparecchi di misura e controllo.

Gli eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento suddetto; le eventuali rettifiche in più o in meno saranno fatte dal Comune con separate fatture o mediante conguaglio nella fattura successiva.

Non pagando entro i termini indicati in fattura, il Comune avvierà la riscossione coattiva così come indicato nel successivo art. 42.

L'utente che non avesse ricevuto la fattura o l'avesse smarrita, potrà procurarsene il duplicato direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune che la rilascerà gratuitamente.

ART. 40 – TARIFFA

La tariffa costituisce corrispettivo del servizio ed è riscossa dal gestore Comune di Giardinello, tenuto conto delle fasce di consumo previste nell'allegato "B" al presente regolamento.

Le tariffe di acqua, fognatura e depurazione sono determinate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, nei limiti e nei termini previsti dalla legge, al fine di coprire i costi del servizio.

Le tariffe sono determinate annualmente, ma in assenza di provvedimento sono confermate quelle stabilite nel precedente esercizio.

ART. 41 – SCADENZE VERSAMENTO

L'utente è tenuto al pagamento dell'importo annuale fatturato, in tre rate scadenti nei mesi di febbraio, marzo ed aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la fatturazione; è consentito il pagamento in unica soluzione coincidente con il 31 marzo dell'anno successivo a quello di fatturazione.

ART. 42 – ATTI DIPENDENTI DAL MANCATO PAGAMENTO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Fatta salva la procedura di cui all'art. 39, penultimo periodo, il Comune può procedere, perdurando l'inadempimento, all'attivazione della cosiddetta procedura del minimo vitale (erogazione di 50 lt. per persona al giorno).

Il Comune potrà consentire che, immediatamente prima che gli incaricati dell'Amministrazione eseguino la procedura prevista dal comma precedente, l'utente effettui il pagamento della o delle fatture scadute.

Nel caso venga accertato un allaccio abusivo al pubblico acquedotto, l'ufficio inviterà a presentare istanza di eventuale regolarizzazione di cui all'art. 17 con diffida, in caso di inottemperanza e senz'altro avviso, di isolare dall'acquedotto l'allaccio in questione entro un mese dal ricevimento e senza pregiudizio di denuncia alle competenti Autorità dell'appropriazione indebita di acqua.

ART. 43 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

ART. 44 – DISPOSIZIONI VARIE

Con l'approvazione del presente regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline riguardanti la distribuzione dell'acqua che vi saranno contrarie, le cui delibere di approvazione devono pertanto ritenersi revocate.

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante d'ogni contratto di fornitura

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO DI FORNITURA:

- Titolo di proprietà o titolo equiparato;
- Concessione Edilizia o autorizzazione per lavori da eseguire sull’immobile e certificato attestante l’ultimazione dei lavori;
- Concessione edilizia in sanatoria e certificazione attestante l’ultimazione dei lavori.
- Autorizzazione allo scarico.

FASCE DI CONSUMO

DESCRIZIONE	
<p>CANONE IDRICO</p> <p>Per uso domestico:</p> <p>Acqua</p> <p>Da mc. 0 a mc. 75</p> <p>Da mc. 76 a mc. 150</p> <p>Da mc. 151 a mc. 350</p> <p>Oltre mc. 350</p> <p>Fognatura</p> <p>Depuratore</p>	
<p>Per i condomini:</p> <p>Acqua</p> <p>Da mc. 0 a mc. 300</p> <p>Da mc. 301 a mc. 600</p> <p>Da mc. 601 a mc. 1.400</p> <p>Oltre mc. 1.400</p> <p>Fognatura</p> <p>Depuratore</p>	